

Informativa per la clientela di studio

N. 65 del 18.04.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Incentivi statali e fotovoltaico in aree agricole

La Legge 24 marzo 2012, n. 27 di conversione del decreto liberalizzazione, ha negato l'accesso agli incentivi statali per l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole. Divieto di accesso che non si applica però, né per quegli impianti realizzati e da realizzare su aree del demanio militare, né su quelle classificate come agricole alla data del 25 marzo 2012 (data entrata in vigore Legge n. 27/12). Detti impianti, precisa la legge, devono però aver ottenuto il titolo abilitativo sempre entro il 25 marzo 2012 e devono entrare in esercizio entro 180 giorni decorrenti dalla stessa data.

Premessa

Il Decreto liberalizzazioni, il D.L. n. 1/2012, con la sua conversione in Legge 24 marzo 2012, n. 27 porta con sé numerose novità in riferimento agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole.

Stop incentivi moduli collocati a terra in aree agricole

Innanzitutto si stabilisce il divieto di accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il c.d. decreto rinnovabili, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, ai sensi dell'articolo 65 del D.L. n. 1/12 convertito in Legge n. 27/12. Ciò significa che per installare impianti fotovoltaici costruiti a terra in aree agricole non si può più beneficiare della tariffa incentivante, rendendo così tale installazione palesemente antieconomica.

Le eccezioni al divieto di accesso agli incentivi

Il comma 2 dell'articolo 65 in questione però stabilisce delle eccezioni a questo divieto di accesso agli incentivi statali.

In particolare, tale divieto non si applica:

- ✓ agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare;
- ✓ agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra da installare in aree classificate agricole alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. liberalizzazione (il 25 marzo 2012).

In riferimento a detti impianti, inoltre, si prevede che essi, per poter accedere agli incentivi statali, devono aver ottenuto il titolo abilitativo entro il 25 marzo 2012 e in ogni caso l'impianto deve entrare in esercizio entro 180 giorni decorrenti dalla stessa data del 25 marzo 2012, che coincide con la data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 1/2012.

Ulteriori requisiti

La legge di conversione del D.L. n. 1/12 prevede anche che detti impianti, per costituire delle eccezioni al divieto generale di accesso agli incentivi statali, debbano comunque rispettare le condizioni indicate ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28.

Tali ulteriori requisiti riguardano:

- ✓ la potenza nominale di ogni impianto che non deve superare 1 MW;
- ✓ nel caso di terreni appartenenti allo stesso proprietario, la collocazione di essi deve essere a una distanza non inferiore a 2 chilometri;
- ✓ il limite all'occupazione della superficie del terreno agricolo in seguito all'installazione di detti impianti non deve superare il 10%.

Tali requisiti inoltre, come stabilisce il successivo comma 5 dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 28/11, non trovano applicazione per quei terreni che siano abbandonati da almeno 5 anni.

La Legge di conversione del D.L. liberalizzazione, al comma 4 dell'articolo 65 sottolinea inoltre che, fatto salvo quanto disposto sopra, i commi 4 e 5 dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 28/11 risultano ora abrogati.

Accesso incentivi senza verifica ulteriori requisiti

Ma le novità in tema di fotovoltaico a terra, con la liberalizzazione voluta dal Governo tecnico guidato da Monti, non finiscono qui.

Nonostante il divieto generalizzato all'accesso agli incentivi statali per l'installazione di impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole e le relative eccezioni, viene fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 28/11.

In particolare, con la liberalizzazione si conferma che le condizioni richieste per l'accesso agli incentivi ai sensi del comma 4 dell'articolo 10 del decreto rinnovabili, (potenza nominale impianto non superiore a 1 MW, nel caso di terreni appartenenti allo stesso proprietario, impianti collocati a una distanza non inferiore a 2 km e occupazione area agricola non superiore al 10%), non trovano applicazione per quegli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 29 marzo 2011 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 28/11) o per i quali è stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011.

La Legge di conversione del D.L. n. 1/12 prevede comunque come ulteriore condizione in questo caso, che l'impianto debba entrare in esercizio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del decreto, ossia entro 60 giorni decorrenti dal 25 marzo 2012.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....